



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione

A cura di:

Paola D'Ovidio – settore civile

Francesca Costantini – settore penale

novembre 2020



Settore Civile

(a cura di Paola D'Ovidio)

QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

Sezione Lavoro, Ordinanza interlocutoria 27 novembre 2020, n. 27174, Presidente A. Torrice, Relatore F. Spina

IMPIEGO PUBBLICO - Ministero degli Affari Esteri - Personale che presta servizio all'estero - Trattamento economico complessivo - Indennità di amministrazione - Esclusione ex art. 1 bis del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 148 del 2011 - Questione di legittimità costituzionale - Rilevanza e non manifesta infondatezza.

La Sezione Lavoro ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 bis del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 148 del 2011, sollevata con riferimento agli artt. 3, 24 comma 1, 39 comma 1, 101, 102 104, 111 Cost. e 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui esclude l'indennità di amministrazione dal trattamento economico complessivo spettante al personale del Ministero degli Affari Esteri, che presta servizio all'estero, dubitando della ragionevolezza della norma e della sussistenza di adeguati motivi di interesse generale che ne giustifichino l'applicazione retroattiva, della sua interferenza con le funzioni riservate al potere giudiziario, con il principio della effettività del diritto e con la libertà ed autonomia della contrattazione collettiva nel settore pubblico.

TRASMISSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Lavoro, Ordinanza interlocutoria 27 novembre 2020, n. 27173, Presidente A. Torrice, Relatore I. Tricomi

IMPIEGO PUBBLICO - Ufficio stampa ex l. n. 150 del 2000 - Personale iscritto all'albo dei giornalisti - Contributi previdenziali - Versamento - Ente previdenziale destinatario - INPS o INPGI.

La Sezione Lavoro ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, ritenuta di massima di particolare importanza, relativa alla individuazione dell'ente previdenziale (nella specie INPS o INPGI) destinatario del versamento dei contributi per i dipendenti della pubblica amministrazione, iscritti all'albo dei giornalisti, addetti ad attività di informazione e comunicazione, anche costituite in ufficio stampa, e sul tema connesso della contrattualizzazione dei profili professionali come delineati, per tali attività, dalla l. n. 63 del 1969.

RIMESSIONE DALLA SEZIONE SESTA LAVORO ALLA SEZIONE QUARTA.

Sezione Sesta Lavoro, Ordinanza interlocutoria 17 novembre 2020, n. 26142, Presidente A. Doronzo, Relatore C. Ponterio

ASSEGNO SOCIALE - Cittadino di Paese terzo lungosoggiornante titolare di permesso di soggiorno di breve periodo per motivi familiari - Spettanza o meno - Art. 12 della Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, in tema di parità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri extracomunitari nel settore della “sicurezza sociale”, ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 - Compatibilità o meno con la normativa italiana - Settore della “sicurezza sociale” - Individuazione.

La Sezione Sesta lavoro - in relazione a controversia avente ad oggetto la domanda volta al conseguimento dell'assegno sociale ad opera di cittadino di Paese terzo lungo-soggiornante, titolare di permesso di soggiorno di breve periodo per motivi familiari - ha trasmesso il procedimento alla Sezione Quarta civile prospettando, in primo luogo, la questione della compatibilità o meno della normativa italiana in materia con l'art. 12 della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la parità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri extracomunitari nel settore della “sicurezza sociale”, ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio nel citato articolo richiamato, e, in secondo luogo, ove riconosciuta l'applicabilità alla fattispecie della predetta direttiva, ponendo l'ulteriore questione della individuazione del settore della “sicurezza sociale” a cui si applica il principio di parità di trattamento, al fine di stabilire se possa rientrarvi la prestazione dell'assegno sociale.

Settore Penale

(a cura di Francesca Costantini)

QUESTIONI RIMESSE ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Sezione Prima, udienza del 10/09/2020 (dep. 02/11/2020), n. 30408, Pres. M.S. Di Tomassi - Rel. C. Renoldi.

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Regime di detenzione differenziata ex art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, ord. pen. – Applicabilità agli internati – Questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 25, 27, 111 e 117, primo comma, Cost. e 7 e 4, prot. n. 7, Cedu.

La Prima sezione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, 25, 27, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 7 e 4, prot. n. 7, Cedu, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, della legge del 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), nella parte in cui prevedono la facoltà di sospendere l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla stessa legge, con adozione obbligatoria delle misure enunciate nel comma 2-quater, nei confronti degli internati, assoggettati a misura di sicurezza detentiva.

QUESTIONI RIMESSE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Quarta, udienza del 20/10/2020 (dep. 5/11/2020), n. 30858, Pres. F. Izzo – Rel. D. Ferranti.

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE - Assoluzione in primo grado – Condanna ai soli effetti civili in appello – Annullamento della sentenza per mancata rinnovazione di una prova dichiarativa decisiva – Rinvio al giudice penale o al giudice civile – Contrasto di giurisprudenza.

Se, in caso di annullamento ai soli effetti civili, da parte della Corte di cassazione, per la mancata rinnovazione in appello di prova dichiarativa ritenuta decisiva, della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento del danno, il rinvio per il nuovo

giudizio vada disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello o al giudice penale.

Sezione Prima, udienza del 18/09/2020 (dep. 09/11/2020), n. 31209, Pres. G. Santalucia - Rel. R. Magi.

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca ex art. 240-bis cod. pen. - Fase esecutiva - Beni esistenti fino alla pronuncia della sentenza o fino alla sua irrevocabilità - Applicabilità - Contrasto di giurisprudenza.

Se la confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen. possa essere disposta, in fase esecutiva, con riferimento ai beni esistenti, e riferibili al condannato, fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il reato presupposto ovvero solo su quelli esistenti al momento della pronuncia di tale sentenza, salva comunque la possibilità di confisca di beni acquistati anche in epoca posteriore alla sentenza ma con risorse finanziarie possedute prima.

Sezione Prima, udienza del 22/10/2020 (dep. 06/11/2020), n. 31052, Pres. M.S. Di Tomassi - Rel. G. Santalucia.

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITA' - Condizione di commutazione della pena dell'ergastolo in pena temporanea - Estensione dell'extradizione ad altri titoli senza condizione - Applicazione alla pena complessiva risultante dall'unificazione dei titoli per condanne relative a fatti anteriori alla consegna - Necessità - Contrasto di giurisprudenza potenziale.

Se la commutazione della pena dell'ergastolo in attuazione della condizione che la pena non comporti inevitabilmente la privazione della libertà per tutta la vita, apposta con il provvedimento di estradizione assunto, in accoglimento di una richiesta di estensione, da uno Stato il cui ordinamento non ammette la pena perpetua, osti alla esecuzione come pena perpetua di altra pena dell'ergastolo, oggetto di cumulo con quella interessata dalla condizione e divenuta eseguibile in forza di altro e precedente provvedimento di estradizione emesso senza alcuna condizione dal medesimo Stato estero.